COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXXVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 31 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **RICCA**

INDI

DEL PRESIDENTE **DE MARIA**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, concernente i concorsi a posti di sanitari addetti a servizi dei comuni e delle provincie. (4152) 874

PRESIDENTE 874, 875
TANTALO, *Relatore* 874
ANGELINI LUDOVICO 874
MONTANARI OTELLO 874
FERRARI GIOVANNI 874
BARBERI SALVATORE 874
SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 875

ROMANO BRUNO ed altri: Costituzione degli organi della lega italiana per la lotta contro i tumori. (4360) 875

PRESIDENTE 875, 876, 877, 878, 879
TANTALO, *Relatore* 875
SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 876, 877, 878
FERRARI GIOVANNI 876, 878
MERLIN ANGELINA 876, 877
BUCALOSSI 876, 877
GENNAI TONIETTI ERISIA 877
ANGELINI LUDOVICO 877, 878
BARBERI SALVATORE 877
DE MARIA 878
COTELLESSA 878
MONTANARI OTELLO 878

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Istituzione di un collegio di revisori dei conti presso l'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. (4165) 879

PRESIDENTE 879, 880
COTELLESSA, *Relatore* 879, 880
BARBERI SALVATORE 879
BORELLINI GINA 880
SANTERO, *Sottosegretario di Stato alla sanità* 880
RICCA 880

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatore ALBERTI: Vaccinazione antitetanica obbligatoria (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato.* (4261). 881

PRESIDENTE 881, 882, 883, 884
SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 881, 883, 884
BARTOLE, *Relatore* 881
MERLIN ANGELINA 881
BARBERI SALVATORE 881
FERRARI GIOVANNI 882
ANGELINI LUDOVICO 882
RICCA 882
LATTANZIO 883

PAG.

LOMBARDI GIOVANNI ed altri: Disciplina per l'espletamento della propaganda scientifica delle specialità medicinali e dei presidi farmaco-terapeutici, rivolta al medico. (4049) 884

PRESIDENTE 884, 886, 889
AZIMONTI 884
TANTALO, *Relatore* 885
BARTOLE 886
RICCA. 887, 888, 889
ANGELINI LUDOVICO 888, 889
SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 889
LOMBARDI GIOVANNI 889

Votazione segreta.

PRESIDENTE 889

La seduta comincia alle 9,45.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato De Maria: Modifiche al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, concernente i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie (4152).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato De Maria: « Modifiche al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, concernente i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie ».

L'onorevole Tantalo ha facoltà di svolgere la relazione.

TANTALO, *Relatore*. Riferirò assai brevemente data la evidente opportunità di approvare questo provvedimento.

Con questa proposta di legge si suggerisce una modifica al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nel senso di consentire la partecipazione ai concorsi per ufficiali sanitari, indipendentemente dai limiti di età, anche ai sanitari che siano titolari di posti di ruolo presso ospedali dipendenti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e che rivestano alcune determinate qualifiche e precisamente, quelle di sovrintendente sanitario, di direttore, di vice direttore o di ispettore sanitario.

Io non credo vi sia bisogno di aggiungere altro e ritengo che questa proposta di legge debba essere approvata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINI LUDOVICO. Questa proposta di legge riguarda sostanzialmente i limiti di età; per questa categoria, infatti, vengono soppressi anche se rimane la garanzia del concorso previsto nel decreto del 1935.

MONTANARI OTELLO. Ma è senza limiti di età o altrimenti?

PRESIDENTE. Avviene senza limiti di età, ma con le regole del pubblico concorso.

FERRARI GIOVANNI. Di fronte a una proposta di legge di questo genere desidero segnalare come noi molte volte siamo stati piuttosto restii nel concedere simili autorizzazioni; è vero che qui vi sono tutte le premesse perché si tratta di personale di ruolo, ma faccio notare l'incongruenza di questa richiesta di poter essere ammessi a partecipare a concorsi per ufficiali sanitari da parte di sanitari che abbiano la qualifica di sovrintendente, di direttore, di vicedirettore o di ispettore di particolari ospedali, perché in via generale, se si escludono i grandi centri urbani come Napoli, Milano, Roma, Torino ecc. essi rivestono qualifiche e funzioni anche superiori a quella di ufficiale sanitario.

Qualche volta in passato abbiamo osservato misure differenti ed ora desideravo farlo notare: non ho altro da dire.

BARBERI SALVATORE. Per me l'unica garanzia nei posti di pubblico impiego è rappresentata dal concorso; ora, in questo caso si tratta sempre di igienisti e le prove di concorso sono molto vicine a quelle degli ufficiali sanitari. Qui si tratta di ammettere al concorso certi specialisti di igiene sanitaria, che hanno nel settore ospedaliero una particolare competenza in igiene sanitaria ed in determinati tipi di ospedali.

ANGELINI LUDOVICO. Sono estremamente perplesso perché se si fosse trattato di un ampliamento dei limiti di età per il concorso non avrei avuto nulla da obiettare; ma qui si tratta dell'abolizione di ogni limite di età per tipi di professioni che sono profondamente diverse: non basta il titolo di igienista per creare uno specialista vero e proprio. Un ufficiale sanitario ha un posto e dei compiti del tutto diversi da quelli di un direttore di ospedale o di un sovrintendente: hanno funzioni, proprio per loro natura, molto diverse.

Ripeto, se il provvedimento avesse richiesto soltanto un ampliamento dei limiti di età noi saremmo stati concordi, ma, in queste condizioni, noi non crediamo di poter appoggiare simile provvedimento.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole in quanto si tratta semplicemente di ammettere a concorso e non di assegnare dei posti, e per il fatto che il titolo principale è quello di essere competenti in igiene.

Il direttore non deve essere un tecnico per le prestazioni sanitarie, ma un sovrintendente che controlla che le regole di igiene siano osservate.

Debbo, pertanto, esprimere parere favorevole alla approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

«Sono ammessi a partecipare ai concorsi ai posti di ufficiale sanitario di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, indipendentemente dal limite di età, i sanitari titolari di posti di ruolo presso ospedali dipendenti da Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e che rivestano la qualifica di sovrintendente sanitario, di direttore, di vice direttore o di ispettore sanitario».

Trattandosi di articolo unico senza emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Romano Bruno ed altri: Costituzione degli organi della Lega italiana per la lotta contro i tumori (4360):

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, d'iniziativa dei deputati Romano Bruno, Cotellessa, Armani, Barberi Salvatore, Sorgi, Gitti, Zanibelli, Ricca, Ceravolo Mario: « Costituzione degli organi della Lega italiana per la lotta contro i tumori » (4360).

Il Relatore, onorevole Tantalo, ha facoltà di riferire alla Commissione sulla proposta di legge.

TANTALO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi.

Con la proposta di legge sottoposta al nostro esame s'intendono fissare i principi fondamentali di organizzazione della Lega italiana per la lotta contro i tumori e, in particolare, le norme per la elezione del presidente, del Comitato centrale e delle sezioni provinciali.

Come loro ricorderanno, ci siamo già occupati di questo provvedimento allorché la stessa proposta di legge degli onorevoli Romano Bruno ed altri venne al nostro esame in sede referente e, in quella occasione, io svolsi una breve relazione, a conclusione della quale chiesi il passaggio della proposta stessa all'esame della nostra Commissione in sede legislativa. Questo è ora avvenuto.

In sostanza, con la proposta di legge si tende ad adeguare lo statuto di questo Ente morale, qual è la Lega italiana per la lotta contro i tumori, a quello di altri enti analoghi, fissandone, cioè, per legge, i principi fondamentali di organizzazione. Si costituiscono cioè gli organi della Lega stessa con norme di legge.

La lega italiana per la lotta contro i tumori, com'è noto – e, d'altra parte tutti i firmatari della proposta di legge sono componenti di questa nostra Commissione igiene e sanità della Camera – è un ente morale sottoposto alla vigilanza del Ministero della sanità. I principi, le finalità, gli scopi e le ragioni di vita di questa lega sono essenziali e quanto mai necessari e, conseguentemente, si tende con questo provvedimento a stabilire con legge i criteri di elezione dei suoi organi.

Si sarebbe potuto ricorrere ad altra soluzione, cioè quella del decreto del Capo dello Stato, ma, poiché si ritiene opportuno avere una elezione attraverso una manifestazione democratica, è stata suggerita questa formula. Formula che, naturalmente, sostituendo la volontà legislativa a quella normativa statutaria, non intende ledere ridurre o diminuire l'autonomia di questo organismo, ma, anzi, intende far sì che esso esplichi nella pienezza delle sue funzioni, quelle che sono le sue normali attribuzioni.

Il provvedimento consta di tre articoli che stabiliscono queste modalità: Il Presidente della Lega è eletto dal Comitato centrale e dura in carica un certo numero di anni. Il Comitato centrale è composto del Presidente della Lega e di 14 consiglieri. Si stabiliscono anche le modalità di costituzione del Comitato centrale come pure delle sezioni provinciali e del relativo Comitato.

Mi riservo, passando all'esame dei singoli articoli, ove ci siano osservazioni da parte degli onorevoli colleghi, di intervenire e discutere partitamente i singoli punti. Riten-

go, complessivamente, che la proposta di legge debba essere accolta favorevolmente, salvo eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie, in sede di esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE, Pongo, pertanto, in votazione la proposta del Relatore di passaggio agli articoli.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge. L'articolo 1 è il seguente:

«Il Presidente della Lega è eletto dai membri del Comitato centrale.

Esso dura in carica quattro anni e può essere confermato: decade, tuttavia, dalla carica nei casi di scadenza o di scioglimento del Comitato centrale».

Chiedo se vi sono proposte di emendamenti al riguardo.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Vorrei, appunto, venisse accolto il metodo di elezione del presidente previsto dallo statuto dell'Ente, non ancora firmato dal Capo dello Stato, ma in fase di elaborazione e per il quale si stabilisce che «Il Comitato centrale propone una terna di persone fra le quali il Ministro della sanità sceglie il Presidente»!

PRESIDENTE. Allora, un emendamento proposto dal Governo suggerisce che, anziché essere eletto dal Comitato centrale, il Presidente sia eletto dal Ministro, che lo sceglie su una terna di tre nomi la cui candidatura è proposta dallo stesso Comitato centrale.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Ripeto, il mio emendamento rispetta sempre il principio democratico, in quanto si tratterebbe sempre di un membro del Comitato centrale. E però, verrebbe lasciata una certa libertà al Governo nella scelta della persona.

FERRARI GIOVANNI. Io ho chiesto la parola proprio per l'articolo 1 e proprio per la questione della nomina del Presidente della Lega. Parrebbe più normale, in regime democratico, che l'elezione avvenisse ad opera dei membri del comitato centrale, ma poiché questa osservazione è stata già fatta dall'altro ramo del Parlamento, dove non è stata accolta, e noi ci rimandiamo le proposte dall'uno all'altro ramo, mi pare si potrebbe anche accettare la proposta fatta dal Governo e, cioé, che il Presidente sia scelto da una terna proposta dal comitato centrale.

Mi pare che in tal modo non vi sia offesa al sistema democratico in quanto al di là di quella terna il Governo non può scegliere: *quartum non datur!*

MERLIN ANGELINA. A me pare che vi sia proprio un'offesa al sistema democratico e precisamente in questo: nel mentre l'onorevole Santero, a nome del Governo, ha detto che si rimette in qualche modo alla Commissione, perché è questa che deve deliberare, poi solleva una questione in cui si nega il valore della Commissione stessa; ci dice, cioè, di attendere che sia fatto lo Statuto. Come facciamo noi a deliberare se lo statuto ancora non c'è?

PRESIDENTE. Vorrei chiarire questo punto: il Governo ha detto che ha allo studio un progetto di statuto il quale è ora alla firma del Capo dello Stato.

MERLIN ANGELINA. Ma, allora, perché si discute una legge quando si deve attendere un qualcosa dall'esterno?

BUCALOSSI. Io vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario, che ha una conoscenza pari alla mia sulla vita di questa associazione, a considerare che nel passato uno dei meriti dello statuto che regolava la vita della Lega italiana per la lotta contro i tumori, a differenza di quest'ultimo, è stato quello di aver assicurato alla presidenza della Lega nomi di scienziati molto famosi. E ciò, nel campo della lotta contro i tumori, ha consentito un apporto di carattere umano e scientifico, dando all'associazione stessa un carattere da cui esulava ogni considerazione politica.

Viceversa, secondo quanto è stato detto al Senato dall'onorevole Zelioli, ad un certo momento, prendendo lo punto da alcune difficoltà di carattere amministrativo che si erano manifestate (se guardiamo quanto avviene nei ministeri, dovremmo, con lo stesso metro, mettervi in ognuno un commissario) si è nominato un commissario il quale, portando lo spirito antico che a lungo ha regnato nel nostro Paese, ha trasformato l'organo, talché si è instaurato un sistema basato sul principio del *do ut des*. Ora, è questo regime commissariale, che dura da moltissimo tempo e non accenna a diminuire, che ha portato a questo.

Mi pare che il Governo sia aperto a considerare queste cose, ma mi sembra che tenda ad introdurre un emendamento che, a mio avviso, non può ritenersi del tutto accettabile.

Che cosa significa, infatti, che il Ministro sceglie tra una terna di nomi? Mi pare del tutto inutile, in quanto il comitato centrale manderà un nome di grande prestigio ed altri due di minore importanza: mi pare si riferisca il sistema democratico e senza nessun costrutto. Questo intervento autoritario del potere esecutivo non è affatto necessario.

Io pregherei il Sottosegretario di non insistere nel suo emendamento in modo che gli organi della Lega tornino al sistema passato.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Concordo con l'onorevole Bucalossi anche per un'altra ragione, indipendente, cioè, da considerazioni di carattere governativo. Ed è che l'intera strutturazione della Lega, in relazione all'articolo 2 e all'articolo 3, ha carattere associativo. Tutti i componenti del Comitato centrale sono espressione, in pratica, di soci che votano. Quindi, io credo che anche da un punto di vista economico, vale a dire la necessità di amministrare i beni della Lega stessa, si debba provvedere, quanto alla nomina del presidente, mediante la elezione da parte dei membri del Comitato centrale, come suggerito nella proposta di legge in esame. Quindi, trovo la proposta del Governo, per cui l'autorità dovrebbe intervenire nella questione, non opportuna in quanto con il relativo emendamento, in certo senso, noi cancelliamo quello che è un punto fondamentale per la legge.

Mi scusi l'onorevole Sottosegretario di Stato! Riconosco anch'io che il Governo ha interesse di vigilare. Ma, la Lega ha, ripeto, carattere essenzialmente rappresentativo. Rappresenta altri enti. Per esempio, rappresenta anche il Consiglio di ospedale, dove, ad un certo punto c'è l'autorità tutoria!

ANGELINI LUDOVICO. Dopo gli interventi degli onorevoli Bucalossi e Gennai Tonietti, a noi non rimane che dichiarare la nostra adesione al punto di vista da essi espresso. Per noi, la proposta di legge è giusta; l'emendamento suggerito dal Governo ha qualcosa in se che noi respingiamo!

BARBERI SALVATORE. La Lega amministra dei capitali che sono, in gran parte, forniti dal Ministero della sanità!

Ad ogni modo, noi ci troviamo a discutere qui in sede legislativa e, quindi, responsabilmente io dico questo: che la Lega amministra capitali che sono in gran parte devoluti dal Ministero della sanità! Questa condizione, amministrazione di capitali in gran parte devoluti dal Ministero della sanità, giustificherebbe l'istanza del Governo di incidere nella scelta del Presidente della Lega su una terna di nomi proposta dal Comitato centrale della stessa.

BUCALOSSI. Desidero rettificare! La Lega, dai soci, ha un contributo pari a una giornata di prestazione, dal Ministero della sanità ha avuto, per qualche anno, un contributo pari a 50 milioni di lire!.

PRESIDENTE. Comunque, gli onorevoli commissari hanno inteso le dichiarazioni del Rappresentante del Governo, al quale io, ancora una volta, rivolgo l'invito di voler considerare l'orientamento emerso nella discussione, chiedendogli se il Governo mantiene o ritira l'emendamento proposto all'articolo 1.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono più che mai convinto che il principio democratico, della elezione dal basso, non venga affatto violato con l'emendamento proposto dal Governo. In quanto, non è che il Ministro scelga una persona di suo gradimento al di fuori dei nomi che propone il Comitato centrale della Lega.

Quest'ultimo segnalerà i nomi di persone adatte ad assumere una carica qual è quella del Presidente della Lega. Quella particolarmente idonea per simile carica certamente, in seno al Comitato ci sarà e, il Ministro, quindi, si vedrà vincolato a scegliere questa persona.

Pertanto, io insisto nel mantenere l'emendamento proposto e, nel farlo, invito la Commissione a volerlo accogliere!

MERLIN ANGELINA. Io dichiaro di votare contro in quanto non si può approvare un articolo previsto da un qualcosa che verrà dopo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo al primo comma dell'articolo 1.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1:

« Il Presidente della Lega è eletto dai membri del Comitato centrale ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma:

« Esso dura in carica quattro anni e può essere confermato: decade, tuttavia, dalla carica nei casi di scadenza o di scioglimento del Comitato centrale ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Il Comitato centrale è composto del Presidente della Lega e di quattordici consiglieri, dei quali dieci eletti dai presidenti delle Sezioni provinciali e quattro nominati dal Ministro della sanità su designazione rispettivamente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro, del Ministero della sanità.

Il Comitato centrale dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.

Esso elegge nel proprio seno il presidente ed un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

I voti dei presidenti delle sezioni provinciali per la elezione dei dieci consiglieri è in ragione del numero degli iscritti delle rispettive Sezioni provinciali.

Entreranno nella rosa dei designati coloro che avranno riportato il maggior numero di voti, e, a parità di voti, i più anziani di età ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« Le Sezioni provinciali sono amministrate da un Comitato composto di un presidente e di un vice presidente eletti tra i membri del Comitato stesso, del medico provinciale, di un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, di un rappresentante del comune capoluogo della provincia, di un rappresentante dell'Istituto del cancro e del Centro contro il cancro o, in assenza, della Amministrazione del maggior ente ospedaliero e di un rappresentante dell'Ordine dei medici, nonché dei membri eletti dai soci in ragione di uno ogni 300 e frazione di 300.

I membri eletti dai soci, tuttavia, non possono essere in numero inferiore a 6 ».

L'onorevole De Maria ha presentato il seguente emendamento al primo comma dell'articolo 3:

« *Dopo le parole*: o, in assenza, della Amministrazione, *aggiungere le altre*: dell'ente ospedaliero che specificamente svolge azione terapeutica e profilattica contro i tumori ».

DE MARIA. Nella proposta di legge dell'onorevole Romano Bruno ed altri si propone che nel comitato provinciale vi siano i vari rappresentanti dell'amministrazione provinciale, mentre per quanto riguarda l'aspetto scientifico della partecipazione a questo comitato per la lotta contro i tumori si fa riferimento ad un rappresentante dell'Istituto del cancro e del Centro contro il cancro, o, in assenza, di un rappresentante della Amministrazione del maggior ente ospedaliero. Ora, mi pare che il riferimento al maggior ente ospedaliero non rappresenti nulla in quanto è necessario rivolgersi a persone che svolgano una attività specializzata: questa è la ragione del mio emendamento.

FERRARI GIOVANNI. L'osservazione dell'onorevole De Maria, secondo me, è giustissima. E però, io osservo, non in tutte le province esiste un Centro contro il cancro. Ci sono, invece, reparti di oncologia. Quindi, io non comprendo perché mai non dovrebbero entrare i rappresentanti degli Enti ospedalieri!

PRESIDENTE. A questo io mi riferisco!

COTELLESSA. L'onorevole Ferrari parla in senso generale, non singolare!

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Ferrari. Una delle due: o esistono o non esistono questi Centri contro il cancro. Se in una determinata provincia non esiste cercheremo di crearlo e, ovviamente, ne sorgerà uno. Se dovessero sorgerne di più, allora si pone il problema di eleggere un rappresentante. Per ora non possiamo anticipare i tempi!

MONTANARI OTELLO. Mi sembra giusta l'osservazione dell'onorevole Ferrari. Perché dobbiamo attendere, la dove ci sono i reparti già in essere negli ospedali?

PRESIDENTE. È proprio questo che stiamo inserendo nell'articolo!

FERRARI GIOVANNI. Vorrei sentire ancora una volta l'articolo con l'emendamento proposto dall'onorevole De Maria.

PRESIDENTE. « Le Sezioni provinciali sono amministrate da un Comitato composto di un presidente e di un vice presidente eletti tra i membri del Comitato stesso, del medico provinciale, di un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, di un rappresentante del comune capoluogo della provincia, di un rappresentante dell'Istituto del cancro, del centro contro il cancro o, in assenza, della Amministrazione dell'ente ospedaliero che specificamente svolge azione profilattica contro i tumori e di un rappresentante dell'Ordine dei medici, ecc. ».

FERRARI GIOVANNI. Allora è esatto!

ANGELINI LUDOVICO .In assenza di uno c'è l'altro!

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Propongo di dire: « dell'Istituto del

cancro o del Centro contro il cancro », perché, magari, c'è l'uno o l'altro !

PRESIDENTE. D'accordo.

Pongo allora in votazione l'emendamento da me proposto all'articolo 3, primo comma, sostitutivo delle parole « di un rappresentante dell'Istituto del cancro e del Centro contro il cancro o, in assenza, dell'Amministrazione del maggior ente ospedaliero », con le altre: « di un rappresentante dell'Istituto del cancro o del Centro contro il cancro, o, in assenza, dell'Amministrazione dell'ente ospedaliero che specificamente svolge azione terapeutica e profilattica contro i tumori ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 con l'emendamento testé approvato.

(*È approvato*).

L'articolo risulta, pertanto, approvato nella seguente formulazione:

« Le Sezioni provinciali sono amministrate da un Comitato composto di un presidente e di un vice presidente eletti tra i membri del Comitato stesso, del medico provinciale, di un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, di un rappresentante del comune capoluogo della provincia, di un rappresentante dell'Istituto del cancro o del Centro contro il cancro o, in assenza, della Amministrazione dell'ente ospedaliero che specificamente svolge azione terapeutica e profilattica contro i tumori e di un rappresentante dell'Ordine dei medici, nonché dei membri eletti dai soci in ragione di uno ogni 300 e frazione di 300.

I membri eletti dai soci, tuttavia, non possono essere in numero inferiore a 6».

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un Collegio di revisori di conti presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (4165).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un Collegio di revisori di conti presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia » (4165).

Sul provvedimento, che viene al nostro esame nel testo approvato dalla XI Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato nella seduta del 4 ottobre 1962, vi è il parere favorevole della I (Affari costituzionali) e della V Commissione (Bilancio).

Il relatore, onorevole Cotellessa, ha facoltà di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

COTELLESSA, *Relatore*. La vigente legislazione sull'O.N.M.I. non prevede alcun organo di revisione ordinaria. Pertanto, considerata l'urgenza di colmare questa grave lacuna, verificatasi a seguito dell'entrata in vigore della legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla gestione finanziaria degli Enti cui lo Stato contribuisce con propri fondi in via ordinaria, legge che ha sancito l'inapplicabilità nei confronti di detti enti delle disposizioni contenute nei regi-decreti 9 aprile 1939, n. 720 e 30 marzo 1942, n. 442, che prevedevano la nomina, da parte del Ministero delle finanze (oggi Tesoro) e della Corte dei conti, di un rappresentante con funzioni di controllo presso gli enti le cui norme non contemplassero la costituzione di un Collegio sindacale o di organi simili, è stato predisposto lo schema del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

Con esso, il Ministero della sanità, in attesa che venga elaborato lo schema del disegno di legge riguardante il riordinamento dell'O.N.M.I., stabilisce l'istituzione, appunto, del Collegio dei revisori della gestione dell'O.N.M.I., che si prevede composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri: del tesoro, della sanità e degli interni.

La legge si compone di due articoli e, in essi, viene specificata la composizione del previsto Collegio dei revisori dei conti, la procedura di nomina dei componenti, il compenso loro spettante. Inoltre, viene data a questi revisori la facoltà di poter partecipare alle riunioni del Consiglio centrale, per modo che possono prendere parte ai lavori del Comitato centrale stesso.

Credo che il disegno di legge, già approvato dal Senato, possa essere favorevolmente accolto da questa Commissione in quanto viene a colmare una deficienza oggi esistente nell'organizzazione di questo istituto. Tale intervento legislativo naturalmente ha carattere transitorio in attesa della legge di riorganizzazione di tutta l'O.N.M.I.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BARBERI SALVATORE. Io sono favorevole a questo disegno di legge, perché pone sul piano legislativo una situazione già esistente in fatto. Già da dieci anni, infatti, partecipano al Consiglio centrale dell'O.N.M.I.,

proprio nella veste di revisori dei conti, due consiglieri della Corte dei conti, cui viene data, come indennità, uno speciale gettone di presenza.

Con questo disegno di legge, quello che era un accordo tacito intercorrente tra la Corte dei conti e l'Opera nazionale Maternità e Infanzia viene ad essere sancito con il crisma legislativo. Questa è la ragione per cui mi dichiaro favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

BORELLINI GINA. Nell'osservare l'opportunità della proposta, che viene fatta di istituire un collegio di revisori di conti presso l'O.N.M.I., nei confronti della quale non possono esservi che orientamenti positivi, desidero ancora una volta sottolineare la viva esigenza di una riforma strutturale dell'ente stesso, che è stata più volte sollecitata da questa parte e che, purtroppo, non è stata ancora realizzata. Sono già passati i cinque anni di questa legislatura ed il problema è rimasto ancora da affrontare e risolvere nonostante che i problemi dell'infanzia e della relativa assistenza abbiano assunto un carattere di maggiore urgenza e necessità di quanto non lo siano stati in passato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

« È istituito presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, un Collegio dei revisori dei conti composto:

1°) da un rappresentante del Ministero del tesoro, Presidente;

2°) da un rappresentante del Ministero della sanità;

3°) da un rappresentante del Ministero dell'interno.

Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un supplente.

I membri del Collegio sono nominati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro; durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Ai revisori dei conti, oltre al gettone di presenza nella misura stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, per la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio centrale è assegnato un compenso annuo da determinarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto col Ministro del tesoro ».

Il Governo al secondo comma dell'articolo 1 ha presentato il seguente emendamento:

« *Dopo le parole*: riunioni del Consiglio centrale, *aggiungere le altre*: e della Giunta esecutiva ».

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Al Governo è sembrato opportuno presentare questo emendamento perché ritiene che i revisori dei conti se partecipano soltanto alle riunioni del Consiglio centrale non possono seguire molto da vicino la situazione finanziaria dell'ente e, quindi, svolgere nella maniera migliore il loro mandato di controllo. A questa eventuale carenza può ovviarsi mediante la loro partecipazione alle riunioni della giunta esecutiva, naturalmente quando si tratti di questioni finanziarie, e, cioè, quando l'ordine del giorno è tale da importare la loro presenza.

COTELLESSA, *Relatore*. Volevo ricordare che quest'osservazione è già stata fatta al Senato, dove è stata respinta; ora, poiché noi dovremmo approvare questo disegno di legge nel testo trasmessoci dal Senato, se noi vi apportiamo tale modifica, il provvedimento dovrebbe ritornare all'altro ramo del Parlamento, con la probabilità che questo lo rimodifichi: questo disegno di legge rischierebbe, pertanto, di decadere data l'imminente fine della legislatura.

RICCA. Io mi dichiaro contrario all'accoglimento della proposta d'emendamento del Governo, non soltanto per i motivi esposti dal collega Cotellessa, ma anche perché, a mio giudizio, i revisori dei conti non devono partecipare alla vita dell'ente e, cioè, alla sua attività globale, ma hanno soltanto il compito specifico di controllare la regolarità formale degli atti.

Ora, la loro partecipazione alle riunioni della giunta, da un punto di vista generale, significherebbe consentire un'ingerenza esterna, e questo, proprio quando noi vogliamo lasciare a quegli organi la responsabilità di decidere.

È solo sul piano del controllo che più revisori vi sono e più siamo favorevoli; per il resto, non credo si possa accogliere la proposta fatta dal Governo.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Date le obiezioni sollevate da alcuni membri della Commissione, e per evitare un intralcio alla rapida approvazione di questo disegno di legge, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(*È aprovato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura.

« Al Collegio dei revisori dei conti è affidata la revisione della gestione dell'Opera. A tal fine, esso provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa.

I revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio centrale.

Essi possono esercitare le loro funzioni anche individualmente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziaziva del senatore Alberti: Vaccinazione antitetanica obbligatoria (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato) (4261).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'inizativa del senatore Alberti: « Vaccinazione antitetanica obbligatoria ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che nella seduta precedente si rinviò la discussione della proposta di legge perché si invitò il Governo ad esprimere il parere del Consiglio superiore della sanità ed a chiedere ulteriori delucidazioni circa l'opportunità di obbligare o meno i bambini alla vaccinazione antitetanica.

La Commissione fu concorde nell'esprimere l'obbligatorietà per i lavoratori più esposti ai rischi dell'infezione tetanica, ma non altrettanto lo fu per i bambini.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Noi abbiamo, come ha già detto il Presidente, interpellato il Consiglio superiore della sanità il quale si è espresso – ed è forse inutile che legga l'intero testo del parere – favorevolmente nei confronti dell'obbligatorietà della vaccinazione dei bambini.

PRESIDENTE. Il Governo è favorevole all'obbligatorietà della vaccinazione anche per i bambini che sono già sottoposti all'obbligatorietà della vaccinazione antidifterica.

BARTOLE, *Relatore*. Io ho sentito sollevare delle perplessità da persone autorevoli della nostra Commissione ed ho, quindi, approfondito il problema parlando con numerosi direttori di cliniche universitarie da cui ho avuto l'assoluta conferma dell'innocuità del vaccino antitetanico, anche se fatto immediatamente dopo la nascita ed anche se associato all'antidifterica, mentre da molti, anche scienziati, ho avuto raccomandazioni perché non venga associata all'antitossica.

È stata fatta qui un'osservazione di fondo da parte dell'onorevole Borellini Gina su cui desidero richiamare l'attenzione della Commissione in questo momento. Noi ci stiamo orientando oggi verso atteggiamenti contraddittori rispetto alle soluzioni del passato, in quanto non è stata resa obbligatoria la antipolio e si vuole rendere obbligatoria l'antitetanica. Io devo, però, far rilevare all'onorevole Borellini che non ha letto attentamente la proposta di legge, mentre io nella precedente discussione ho richiamato l'attenzione dei colleghi su questo punto, facendo notare che l'antitetanica è facoltativa, in quanto il genitore può, con dichiarazione sottoscritta e sotto sua responsabilità, escludere il proprio bambino dall'obbligo del vaccino.

Io ritengo, quindi, che questo provvedimento si debba estendere ai bambini.

MERLIN ANGELINA. Mi permetto di aggiungere qualcosa a quanto detto dal collega Bartole, che deriva da una mia diretta esperienza.

Una volta sono stata ferita alla testa e, allora, mi sono recata al pronto soccorso per farmi fare l'iniezione antitetanica. Lì, il medico di guardia, prima di farmi l'iniezione, mi chiese se negli ultimi tempi avessi fatto qualche iniezione di siero; solo dopo che io gli risposi di no, egli mi fece l'iniezione.

Ho detto questo per far notare che anche il medico che dovrà fare l'iniezione ai bambini chiederà e si accerterà se sia il caso di farla: tutto dipende dalla coscienza del medico.

Ritengo però che, specie per i bambini di campagna o di città che con i loro giochi sono soggetti a ferite, sia opportuno imporre l'obbligo della vaccinazione, per evitare di esporli a pericolo di vita. Sono, pertanto, senz'altro favorevole all'obbligatorietà della vaccinazione, notando che spetterà al Ministro della sanità fare una regolamentazione per frenare i medici troppo propensi a farla, nei casi in cui potrebbero presentarsi delle difficoltà.

BARBERI SALVATORE. Io penso che, forse, il titolo può dar luogo a qualche perplessità! Si parla di vaccinazione antitetanica obbligatoria. Non è, in realtà, obbligatoria perché, se andiamo a vedere la norma dell'articolo 6, vediamo che con essa si ripropone

esattamente la norma relativa alla vaccinazione antipoliomielitica.

Per le ragioni addotte poc'anzi dall'onorevole Cotellessa, l'opportunità, cioé, di rendere operante la legge, io non propongo emendamenti. Altrimenti, dovrei dire: escludiamo la obbligatorietà !

Per quanto riguarda la vaccinazione ai bambini, io confermo la sicura efficacia di essa. E, solo per le ragioni cui poc'anzi accennavo, non propongo di estendere addirittura la vaccinazione alle gestanti dal quinto al nono mese di gestazione, perché, lo ripeto, l'efficacia della vaccinazione di queste ultime contro il tetano dei neonati è dimostrata. Ho sott'occhio una statistica che fa riferimento agli anni dal 1950 al 1958. Ebbene, con riferimento ai casi di tetano per l'età da zero a un anno – ed è qui che incide specialmente il tetano dei neonati – vediamo che si passa da 217 casi letali nel primo anno di vita a 39 casi nel periodo successivo, dai 10 ai 15 anni. Quindi, il pericolo più grave è rappresentanto dal tetano dei neonati.

L'efficacia della vaccinazione antitetanica è sicuramente dimostrata e, per questo, sono favorevole alla proposta di legge.

Mi propongo di presentare un ordine del giorno, nel quale vorrei formulare l'auspicio che, attraverso la propaganda più opportuna, si cerchi di introdurre nella pratica comune questa vaccinazione nei confronti delle gestanti dal quinto al nono mese !

FERRARI GIOVANNI. Io sarei contrario a questa estensione della obbligatorietà della vaccinazione. Non posso nascondere, tuttavia, di essere stato richiamato ad una più attenta valutazione della proposta di legge da quanto è stato detto poco fa dall'onorevole Barberi, il quale ha parlato con la competenza a noi tutti nota. Però, l'articolo 6, lettera *c*), dice: « coloro che rifiutino la vaccinazione con dichiarazione scritta firmata dai genitori o dai tutori se trattasi di minorenni » ! Ora, evidentemente, un bambino, un neonato, non può chiedere il parere dei genitori !

Quindi, io direi che la vaccinazione antitetanica sia resa obbligatoria per tutte le categorie di lavoratori di cui al primo articolo, lettera *b*), e che, per quanto riguarda i neonati, invece, si aggiunga, caso mai, « possono essere vaccinati i neonati » !

PRESIDENTE. Onorevole Ferrari, eventualmente presenti un emendamento, su cui discuteremo !

ANGELINI LUDOVICO. Le considerazioni che sono state fatte da parte del Consiglio superiore della sanità e le cose che ci sono state dette qui poco fa dall'onorevole professor Barberi non mi hanno affatto persuaso, devo dire, sull'opportunità di applicare la vaccinazione antitetanica nell'età infantile. Ed è questo il punto di contrasto perché, per tutto il resto, la Commissione è perfettamente e comunemente d'accordo, specie per quanto riguarda la vaccinazione resa obbligatoria per particolari categorie di lavoratori.

Proprio perché nell'infanzia il periodo in cui maggiore è la possibilità di essere colpiti dal male è quello dei neonati, che non sono immuni e che non possono esser resi tali se non attraverso l'immunizzazione della madre, io sono perplesso sull'opportunità della obbligatorietà, perché, se c'è una situazione in cui io andrei molto cauto è proprio quella del periodo di gravidanza. Durante quest'ultima cercherei di intervenire quanto meno possibile: meno si interviene su certi processi che noi conosciamo poco e meglio è !

Inoltre, non disponiamo di statistiche precise, serie, che dimostrino che nell'età infantile, oltre il primo anno di vita, il tetano abbia un'incidenza notevole nei confronti dell'età ulteriore, dei lavoratori. Il giudizio del Consiglio superiore della sanità non porta alcun elemento concreto di giustificazione del provvedimento, specie dal punto di vista della statistica sanitaria, che pure sarebbe opportuna.

Per quanto riguarda la propaganda, io sono d'accordo che bisogna intensificarla nel settore antitetanico e, soprattutto, per quanto riguarda la salvaguardia dei neonati, al momento della nascita.

Concludendo, noi manteniamo tutte le nostre perplessità sul contenuto di questa legge !

RICCA. Credo che le spiegazioni forniteci dal Relatore e le osservazioni fatte dai colleghi, che mi hanno preceduto, valgano tutte a rassicurarci, da un punto di vista scientifico, sulla giustezza della tesi sostenuta in questa proposta di legge. Tanto più che le limitazioni sono implicite nella formulazione dell'articolo 6: chiunque vorrà assumersi questa responsabilità, potrà avvalersi della possibilità prevista dalla norma e vedere esonerato dalla vaccinazione obbligatoria il proprio figlio.

Ma, lo spirito con cui è stata presentata questa proposta di legge va ricercato nella situazione creatasi in senso negativo nel settore della lotta, diciamo così, antitetanica. Proprio per questo, penso, dobbiamo approvare la legge così come è stata formulata senza ritardarne ulteriormente la emanazione e, quindi, l'applicazione. Sappiamo tutti che un rinvio al Senato comporterebbe, forse, la possibilità

di non vederla approvata in questo scorcio di legislatura con le gravi conseguenze che tutti immaginiamo. Per questo, io prego la Commissione di voler passare alla approvazione degli articoli della proposta di legge e prego il Governo di non voler insistere nella presentazione dei suoi emendamenti che hanno un valore formale, ma che, in realtà, non modificano sostanzialmente il contenuto della legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« È resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica:

a) per tutti i bambini in associazione con la vaccinazione antidifterica già obbligatoria per la legge 6 giugno 1939, n. 891;

b) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposte ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, sorveglianti o addetti ai lavori di sistemazione e di preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, operai e manovali addetti all'edilizia, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni.

Per tali lavoratori, la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro;

c) per gli sportivi, all'atto dell'affiliazione alle Federazioni del C.O.N.I. ».

Un emendamento a firma degli onorevoli Ferrari Giovanni, Lattanzio e Angelini Ludovico, propone la soppressione della lettera *a*) al primo comma.

L'emendamento, cioè, tende a far si che la vaccinazione antitetanica non diventi obbligatoria per tutti i bambini. Praticamente, per intenderci, i proponenti vogliono porre questa vaccinazione sullo stesso piano della vaccinazione anti-poliomielitica.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Faccio osservare che, mentre la vaccinazione anti-poliomielitica, specialmente quella per via orale, può rappresentare qualche rischio, nel caso di quella antitetanica non si corre nessun rischio. Per questo, il Governo è favorevole alla obbligatorietà. E, d'altra parte, sappiamo che se non viene resa obbligatoria, in Italia non si farà mai nulla!

LATTANZIO. Se vogliamo rendere obbligatorio qualcosa, rendiamo obbligatoria quella anti-poliomielitica! Quella sì!

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Questa antitetanica è assolutamente innocua!

PRESIDENTE. Il Governo, quindi, è contrario all'emendamento soppressivo della lettera *a*) al primo comma dell'articolo 1. Chiedo agli onorevoli colleghi proponenti se insistono nel mantenere l'emendamento.

LATTANZIO. Sì.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 per divisione. Pongo prima in votazione le parole iniziali: « È resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica: ».

(*Sono approvate*).

Pongo ora in votazione la soppressione della lettera *a*).

(*È approvata*).

La lettera *a*) risulta pertanto soppressa.

Do lettura della lettera *b*) dell'articolo 1.

« *b*) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposte ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, sorveglianti o addetti ai lavori di sistemazione e di preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, operai e manovali addetti all'edilizia, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni.

Per tali lavoratori, la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro; »

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo della lettera *b*):

« per le categorie di lavoratori stabiliti con decreto del Ministro della sanità ».

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il nostro emendamento sostitutivo, in sostanza, non fa che rimandare ad un decreto del Ministro della sanità l'elencazione delle categorie di lavoratori che sono previste nell'attuale lettera *b*).

PRESIDENTE. Abbia la bontà di chiarire, onorevole Sottosegretario; lei rinvia al successivo articolo 7?

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il numero dell'articolo non ha importanza, lo vedremo poi.

PRESIDENTE. Io le pongo questa domanda: desidero sapere se nell'articolo 7 lei specificherà le categorie soggette alla vaccinazione obbligatoria oppure si limiterà a rinviare ad un regolamento.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Noi diciamo che il Ministro della sanità determinerà con proprio decreto le categorie di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1° nonché le modalità della vaccinazione o dell'eventuale rivaccinazione.

PRESIDENTE. Debbo allora farle una obiezione di fondo: l'articolo 7 rinvia al regolamento solo per stabilire le modalità dell'esecuzione della vaccinazione, mentre lei propone una modifica sostanziale che noi non possiamo accogliere in questa sede in quanto l'articolo 32 secondo comma della Costituzione recita: « Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge » con il che la Costituzione pone una riserva assoluta di legge e non consente un rinvio al regolamento.

Ella, pertanto, comprenderà che in questa sede non possiamo accettare il rinvio da lei proposto al regolamento, là dove la Costituzione rinvia ad una norma legislativa.

Quindi, o il Governo ritira il suo emendamento o io sarò costretto a rinviare la discussione della proposta di legge.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera *b*) dell'articolo 1 nel testo precedentemente letto.

(*È approvata*).

Passiamo alla lettera *c*). Ne do lettura:

« *c*) per gli sportivi, all'atto dell'affiliazione alle Federazioni del C.O.N.I. ».

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Vorrei rivolgere una preghiera all'onorevole Sottosegretario di Stato e cioè che, presentandoci in una prossima seduta un nuovo testo in relazione alla nuova impostazione del provvedimento, derivante dall'approvazione dell'emendamento soppressivo alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 1 della proposta di legge, nella nuova stesura, sia compreso possibilmente il principio della propaganda a favore della vaccinazione!

Se non vi sono altre osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione dei successivi articoli è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lombardi Giovanni ed altri: Disciplina per l'espletamento della propaganda scientifica delle specialità medicinali e dei presidi farmaco-terapeutici, rivolta al medico (4049).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, d'iniziativa dei deputati Lombardi Giovanni, Migliori, Colleoni, Zanibelli, Malfatti, Sorgi, Tantalo, Biaggi Nullo, Patrini, Alessandrini, Buzzetti, Bianchi Fortunato, Gitti, Rampa, Buzzi: « Disciplina per l'espletamento della propaganda scientifica delle specialità medicinali e dei presidi farmaco-terapeutici, rivolta al medico » (4049).

Relatore sulla proposta di legge è l'onorevole Tantalo.

AZIMONTI. Pregiudizialmente, signor Presidente, vorrei sollevare un'eccezione, che ha anche valore di protesta!

La proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli colleghi Lombardi Giovanni ed altri, sottoposta al nostro esame, riguarda una disciplina circa la quale è stata presentata, precedentemente a questa, un'altra proposta di legge e, più precisamente, quella di iniziativa degli onorevoli colleghi Storti ed altri, n. 3240: « Disciplina della professione di propagandista scientifico e di specialità farmaceutiche ed affini », attualmente giacente presso la XII Commissione (Industria e commercio) della Camera per essere esaminata in sede referente e di cui è relatore il collega onorevole Colombo Vittorino.

Non so per quale motivo quest'ultima proposta di legge sia stata dalla Presidenza della Camera assegnata in competenza primaria alla XII Commissione (Industria e commercio) e alla nostra Commisisone (Igiene e sanità) per il solo parere!

Chiedo, comunque, l'assegnazione alla nostra Commissione della proposta di legge n. 3420 in sede legislativa e, quindi, l'abbinamento della discussione di essa con la proposta di legge all'ordine del giorno, n. 4049.

PRESIDENTE. Faccio osservare, come egli stesso ha notato, all'onorevole Azimonti che mentre la proposta di legge Lombardi Giovanni è assegnata alla competenza primaria della nostra Commissione, la proposta di legge Storti, invece, è assegnata alla competenza delle Commissioni riunite Industria e Commercio e Sanità.

Comunque, l'ordine del giorno non è modificabile. Esamineremo poi la questione.

Do la parola all'onorevole Tantalo per riferire sulla proposta di legge n. 4049.

TANTALO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! La proposta di legge degli onorevoli Lombardi Giovanni ed altri, ha lo scopo di stabilire una norma attiva per una situazione di fatto, sostanzialmente, che al momento si ritiene non sufficientemente corrispondente alle esigenze e ai bisogni di questo settore, il settore, cioé, della propaganda scientifica, delle specialità medicinali e dei presidi farmaco-terapeutici, rivolta al medico.

Questa proposta di legge parte, quindi, da una premessa indubbiamente valida, vale a dire quella della necessità di una particolare qualificazione, di una particolare preparazione tecnico-professionale, di coloro che si occupano di questo settore assai delicato. Settore assai delicato in se e settore assai delicato per gli sviluppi e per il progresso scientifico e tecnico che oggi è in atto e che, naturalmente, impone un continuo sforzo di aggiornamento, un impegno di adeguamento a quelle che sono le nuove realtà tecniche e organizzative.

Quindi, si può riconoscere che chi non sia dotato di una particolare preparazione in questo senso, si trovi oggigiorno impossibilitato a seguire il corso evolutivo, come viene detto giustamente nella relazione di presentazione della proposta di legge, della produzione di farmaci e dell'apprestamento di presidi farmaco-terapeutici. E, da qui, la configurazione specifica, particolare, dell'intermediario tra l'industria farmaceutica e il medico, che non può essere configurato, identificandolo con la figura e le caratteristiche del rappresentante di commercio in senso lato!

È questo che, in sostanza, vuole dimostrare la proposta di legge. Non ci troviamo, nel caso, di fronte alla reclamizzazione dei prodotti commerciali, che possono servire per i più vari usi, ma ci troviamo di fronte ad una figura in cui vengono sommate alcune responsabilità di carattere tecnico e professionale.

Che cosa consegue da questa premessa?

È ben vero, come dicevo, che oggi esistono situazioni di fatto per cui automaticamente, si crea una selezione. Naturalmente, le industrie si rivolgono a coloro che sono in grado, di offrire particolari garanzie in questo settore. Però, è altrettanto vero che, oggi come oggi, è opportuno, forse sarebbe addirittura necessario, istituire un albo professionale. Ma, la proposta di legge, al momento, tende ad attribuire una certa qualificazione di carattere giuridico e a sottolineare, attraverso questa premessa, la necessità di una caratterizzazione di tipo professionale che, attualmente, non viene richiesta per legge ma, direi, di fatto viene sollecitata da parte delle industrie farmaceutiche.

C'è un'altra ragione, o meglio una preoccupazione, che ha animato i presentatori di questa proposta di legge. Che, cioè, arrivando ad una disciplina organica di questa materia, sia pure limitata a questi cinque articoli della proposta di legge in esame, noi potremmo, attraverso questa attività scientifica, creare un nuovo sbocco ed una occupazione per quanti, tra laureati specialmente in farmacia, trovano, per una situazione a tutti nota, difficoltà di sistemazione.

È, questa, un'aspirazione che è stata più volte rappresentata dagli interessati e, non ultima, in un convegno di cui fa espresso cenno la stessa relazione dei proponenti, svoltosi a San Pellegrino Terme l'1 e il 2 luglio 1961, il II Convegno delle Società medico-chirurgiche ed ospedaliere della Lombardia, durante il quale venne votato un ordine del giorno in cui si chiedeva, in sostanza, che: « Affinchè il medico si trovi quotidianamente a contatto con il vero collaboratore qualificato, è necessario che la categoria dei collaboratori scientifici laureati rientri in quei comuni denominatori giuridici e morali che l'etica impone »!

Per concludere, quindi, per quanto riguarda gli aspetti generali della proposta di legge, riservandomi, naturalmente, di intervenire in sede di esame degli articoli, aggiungo soltanto che il provvedimento suggerisce che la propaganda scientifica delle specialità medicinali e dei presidi farmaco-terapeutici, rivolta al medico, non può essere svolta se non da chi è munito della laurea in farmacia o in medicina-chirurgica o in medicina-veterinaria o in chimica o in scienze biologiche. Prevede, cioé, cinque lauree, con il possesso di una delle quali si può giungere ad acquisire la qualifica di propagandista collaboratore scientifico.

Nel complesso, dati gli scopi, gli orientamenti che l'hanno determinata, credo che la proposta possa essere benevolmente considerata. Salvo, s'intende, apportare al testo quelle modifiche che, sul piano particolare, potranno essere prese in considerazione sui vari articoli.

Vorrei sottolineare un ultimo aspetto e, cioè, dire che questa proposta di legge non butta a mare, per usare un'espressione empi-

rica, coloro che finora hanno svolto attività di propagandista scientifico, perché prevede per essi la possibilità di continuare a svolgerla, anche senza essere in possesso di questo titolo specifico, sempre che si dimostri, come previsto all'articolo 5, che questa attività è stata iniziata almeno un anno prima della data di entrata in vigore della presente legge. Quindi credo che, anche per coloro i quali non sono in possesso del titolo di studio richiesto, la proposta di legge non possa rappresentare un motivo di particolare remora ed essere oggetto di particolare opposizione. Perché, in effetti, quando si tende a normalizzare un determinato settore e si lasciano nel contempo possibilità di vita e di lavoro per coloro che finora agivano nel settore senza possedere i titoli specifici, credo che il relativo provvedimento debba essere visto favorevolmente nell'interesse di tutti.

Concludo, quindi, esprimendo il parere che, salvo, ripeto, le modifiche che potranno essere apportate con eventuali emendamenti agli articoli in sede di esame particolareggiato degli stessi, la Commissione debba approvare la proposta di legge!

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Tantalo per la esauriente relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

BARTOLE. Ho ascoltato con molta attenzione la relazione svolta su questa proposta di legge dal relatore, onorevole Tantalo. Confesso di aver avuto, in via breve, colloqui, per uno scambio di idee, con l'onorevole Lombardi Giovanni, primo fra i proponenti di questo progetto di legge, e devo dire che il problema esiste! Tanto che gli onorevoli Storti ed altri, nella proposta di legge di loro iniziativa, richiamata poc'anzi dall'onorevole Azimonti, lo avevano posto, sia pure in altri termini.

Il problema, quindi, esiste. Ma, è un problema, però, che a me sembra non venga, nella sua sostanza, risolto con questa proposta di legge in esame. Mi sembra, onorevole Lombardi, che quanto meno la impostazione debba essere rivista.

Qual è, infatti, la realtà? Ne accennava l'onorevole relatore. Noi abbiamo persone che agiscono da intermediari tra l'industria, la produzione farmaceutica e i servizi di distribuzione. Intermediari che possono qualificarsi di due ordini: puri e semplici agenti di commercio, i quali sono persone di fiducia del produttore, del grossista e agenti di distribuzione, farmacie comprese; poi, abbiamo, viceversa, quella categoria qualificatissima di collaboratori dell'industria farmaceutica, alla quale categoria si rivolge l'attenzione e la preoccupazione, direi, dell'amico onorevole Lombardi Giovanni.

Mi pare che sia fuori discussione, qui, la prima categoria. Gli agenti di commercio sono quelli che sono: vi sono rapporti di fiducia fra chi li assume e i medesimi. Questi ultimi trattano la vendita dei prodotti, hanno rapporti con i grossisti, con le farmacie, assumono ordinazioni, riscuotono pagamenti, quietanzano fatture. È gente, insomma, che non deve avere altro requisito essenziale che quello di godere di una certa fiducia. E, semmai, nell'espletamento della propria attività, questi agenti di commercio ricadono sotto quelle tutele e quelle sanzioni, che sono previste dal Codice.

Dal punto di vista scientifico – ed è quanto dice la proposta di legge Lombardi Giovanni ed altri – la seconda categoria è quella dei professionisti, che svolgono una particolare attività, categoria che è venuta a configurarsi proprio dalla esigenza stessa delle cose, per una situazione di fatto che si è venuta a creare, ma che non è più corrispondente a queste esigenze e che, quindi, occorre regolare. Perché, infatti, se è vero che abbiamo oggi la farmaco-terapeutica ancorata agli schemi del 1941, è altrettanto vero che abbiamo avuto, nel frattempo, uno sviluppo scientifico prodigioso, sviluppo tuttora in atto e di fronte al quale non è possibile attualmente, da parte della stessa classe medica, seguire, con un costante aggiornamento, l'intero corso evolutivo della produzione di farmaci e dell'apprestamento di presidi farmaco-terapeutici. Cosicchè, sopratutto per quanto riguarda la disponibilità della produzione industriale del momento, è necessario che una persona qualificata possa agire da intermediario tra la industria che produce le novità e la classe sanitaria, informando e tenendo al corrente quest'ultima sugli sviluppi, i progressi, le possibilità offerte dal mercato.

Ma, onorevoli colleghi, il problema così posto si risolve da sé! Perché le industrie farmaceutiche (e, quando dico industrie farmaceutiche, intendo parlare di quelle con le iniziali maiuscole! cioè, non quelle pseudo industrie, quelle forme artigianali, che si avvalgono di ogni mezzo e del comparaggio persino, cui si richiama l'amico onorevole Lombardi, le quali possono servirsi di persone di scarsa preparazione, in quanto le spese di propaganda, che sono spese di comparaggio per lo più, sono tali che non consentono loro di assumere propagandisti quali-

ficati !), le industrie che si rispettano, dicevo, provvedono per loro conto a risolvere questo problema. Per quella che è la mia personale esperienza professionale, posso dire una parola al riguardo. Quanti si sono rivolti a me per una raccomandazione in questo settore sanno che io mi sono sempre trovato di fronte a difficoltà e le persone raccomandate non hanno potuto esere assunte. E questo perché, praticamente, per la natura stessa delle cose, sono le industrie medesime che risolvono il problema. Il servizio cui si richiama il collega onorevole Lombardi è un servizio il quale, si limita a quelle categorie che sono indicate come qualificate a svolgerlo. Dirò di più, le industrie farmaceutiche non si accontentano di assumere il propagandista *A* o *B* perché laureato, ma lo sottopongono ad esami relativi alla propria posizione. E, aggiungerò ancora che, periodicamente, queste industrie sottopongono questi loro collaboratori a corsi di aggiornamento; affinché la loro competenza si estenda in un campo terapeutico in continuo sviluppo.

Allora, onorevole Lombardi, io mi chiedo se la proposta di legge, in sè e per sè, risolva o meno il problema.

È stato detto dai proponenti e ribadito dal relatore che il problema è anche quello di dare un'occupazione a quei laureati specialmente in farmacia che non riescono a sistemarsi in altri settori professionali. Ora, qui, si pone un grosso problema: quello dell'albo. E, questo, o noi lo affrontiamo, e lo facciamo seriamente, stabilendo un albo apposito, oppure se non vogliamo arrivare alla obbligatorietà dell'albo, penso che la proposta di legge in esame non abbia ragione di essere !

Sottopongo alla Commissione, avvalendomi del ragionamento fatto in proposito dall'onorevole Lombardi, questa riflessione: se vogliamo dare una possibilità a queste persone, se istituiamo l'albo, impediamo ai medici, che esercitano l'attività di propagandisti, di poter domani partecipare a concorsi e diventare titolari di future condotte, titolari di farmacie. E, quindi, non so se, in questo modo, noi faremmo l'interesse di questa categoria di laureati o, invece, ne pregiudicheremmo il loro interesse. Certo, si potrebbe anche pensare ad un albo aggiuntivo, ad un secondo albo professionale, nel quale elencare i farmacisti che svolgono attività di propagandista, i medici che del pari svolgono questa attività. E, questo, ai soli fini della qualifica professionale. Faccio, però, presente onorevoli colleghi, che in questo caso i laureati in scienze biologiche non hanno un albo !

Infine, onorevole Lombardi, si parla di disciplina della propaganda scientifica delle specialità medicinali – e fin qui d'accordo ! – e « dei presidi farmaco-terapeutici » ! Non penso che, trattandosi di laureati, in questo ultimo caso ci si possa riferire a quelli che sono i normali presidi: manufatti in gomma o via discorrendo, o ai materiali che sono già trattati dal settore puramente commerciale. Si tratta, evidentemente, di apparecchiature scientifiche destinate alle cliniche, ecc. Di materiali, cioè, per le analisi, per le ricerche, apparecchiature di clinica che sono altamente qualificate.

Ed, allora, io non so fino a che punto possa arrivare la competenza del laureato in farmacia, nel propagandare un'apparecchiatura, destinata a servire, non so, ad esempio, per scopi di alta chirurgia e se non sia più opportuna, allora, la laurea in chirurgia e in fisica.

Quindi, ho al riguardo delle perplessità !

Io riconosco, come dicevo all'inizio, che il problema esiste, ma è mia impressione che, in questo modo, non lo si risolva. O noi lo affrontiamo nella sua sostanza e creiamo l'albo, ed allora impediamo a queste categorie di laureati, come dicevo, di sistemarsi diversamente, o non istituiamo questo albo e, allora, essendo già in atto la qualificazione, la proposta di legge diventa del tutto inutile.

Per tutte queste ragioni, signor Presidente, e anche per non porre in difficoltà la Commissione di fronte ad una proposta così caldamente raccomandata da un collega tanto caro qual è l'onorevole Lombardi, io proporrei un rinvio, onde rivedere meglio l'intera questione.

RICCA. Non sono d'accordo sul rinvio dell'esame di questa proposta di legge suggerito dal collega onorevole Bartole, anche perché la discussione è già avvenuta due volte e in modo piuttosto ampio.

Sappiamo tutti come si svolge oggi il commercio dei farmaci, e sappiamo anche come sia non determinante la conoscenza effettiva da parte dei medici dei farmaci ad essi sottoposti !

Oggi si verificano casi, come quello di un medico – l'ho potuto dimostrare in sede di dibattito perché ho vissuto questa esperienza ! – che aveva elencata nel proprio almanacco, a seguito degli incontri avuti non con rappresentanti scientifici, ma con rappresentanti commerciali delle varie ditte, la descrizione dettagliata dei farmaci, che dovevano

essere ordinati in quel giorno per raggiungere una certa somma! Sono pronto a documentarlo in ogni momento.

Ma vi è un problema, proprio di natura particolare, che vorrei qui richiamare. Che cos'è il collaboratore scientifico? Non ha nessun rapporto con l'attività commerciale. E, in effetti, alcune industrie farmaceutiche in Italia stanno già avviandosi in questo senso, distinguono, cioé, attività commerciale e attività scientifica. Vale a dire, il compito attribuito al propagandista scientifico è quello di andare dal medico, non dal farmacista o dal grossista, che rappresentano un settore puramente commerciale, ma dal medico, per chiarire i valori, in termini farmaco-terapeutici, del medicinale che propagandano.

In questo campo, pertanto, vi è un'esigenza di pervenire ad una moralizzazione del settore. Vediamo, infatti, anche dalle ultime inchieste condotte dal Magistrato in questi giorni, come sia evidente la necessità di dare un contenuto effettivo di valore ai prodotti, che si intende immettere sul mercato farmaceutico.

Mi sembra che la legge proposta voglia proprio distinguere l'attività commerciale da quella scientifica. In questo senso, noi potremmo anche migliorarla come testo, modificandola ma, volerla respingere a priori significherebbe negare quanto già avevamo ritenuto valido e che deve portare ad un assetto positivo in questo particolare settore di attività del nostro Paese.

Ora, quanti sono questi rappresentanti interessati? Sono 12.000 circa quelli che operano in questo settore. Però, di questi 12.000, ricordiamoci che l'80 o il 90 per cento non operano sul piano scientifico, ma operano sul piano puramente commerciale.

Noi volevamo, invece, e io penso che l'intenzione del presentatore era questa, raggiungere lo scopo di definire questi due settori di attività. Io potrei portarvi alcuni dati, che anche il collega Bartole potrebbe confermare, da cui si rileva che noi abbiamo un settore di attività propagandistica e di attività farmaceutica in cui la attività scientifica ha trovato il suo superamento in quanto l'elemento che vale è quello commerciale.

Io ho fatto acquisti, per conto della mia azienda, ottenendo degli sconti del 50 per cento e più, e qualche volta fino del 90 per cento, del prezzo del farmaco venduto in farmacia. Queste cose sono state da me denunziate in sede di discussione del bilancio e ritengo che questa legge possa operare per eliminare tutti quegli elementi, che hanno portato a questa situazione che prevalica costume e coscienza.

ANGELINI LUDOVICO. Io veramente parlo più come medico che come deputato, perché questa proposta di legge è una mortificazione della responsabilità e dignità della professione medica quando si dice, come fa la relazione che precede la proposta, che « il medico è oggi impossibilitato a seguire l'intero corso evolutivo della produzione di farmaci e dell'apprestamento di presidi farmaco-terapeutici e per conseguenza... ».

RICCA. Si dice una verità, perché vi sono circa 36 mila specialità farmaceutiche ed il medico non può conoscerle tutte.

ANGELINI LUDOVICO. Ma non è detto che il medico debba conoscere 36 mila specialità. E quando si dice che ci deve essere una categoria di intermediari, i quali si devono servire della laurea per conto di ditte private per persuadere il medico a prescrivere determinate specialità, mi sembra si mortifichi la personalità del medico. Il medico veramente deve avere bisogno di tutto questo?

Che ci vengano tra i piedi queste persone, va bene, ed io li ho sempre fatti passare avanti, per evitare che questi lavoratori che sono presi dalla necessità della vita, perdessero del tempo: questo è un problema; ma che si arrivi al punto di volere veramente abbassare la professione di un laureato che deve fare questo mestiere, e la responsabilità di chi deve scrivere la ricetta, è cosa che mi riempie di sdegno. Ci sono pubblicazioni e riviste sulle quali il medico dovrebbe aggiornarsi e seguire le specialità medicinali, ma non legalizziamo questa situazione e, cioé, che debba andare un medico o un farmacista a convincere un altro medico. Dopo circa 32 o 33 anni di laurea, arrivare a questo punto è una cosa che profondamente mi rattrista.

Vi è, poi, anche l'altro aspetto e, cioé, quello per cui si vuole riparare alla cosiddetta disoccupazione di alcune categorie di laureati attraverso questo sistema mortificante ed avvilente: ma è possibile che un laureato debba essere trascinato nel fango in questo modo?

Innanzitutto, vi è da contestare che oggi vi sia una disoccupazione di medici; che ci siano dei medici che non guadagnano sufficientemente e dovrebbero guadagnare di più, questo sì, ma sappiamo che tutti i giovani che si mettono a lavorare, anche nel sistema mutualistico con tutti i suoi difetti, trovano la possibilità di vivere dignitosa-

mente. Ma non dobbiamo aprire ad essi una strada che non è propria della loro professione e dignità.

Le stesse considerazioni valgono per i farmacisti: non possiamo spingerli a fare i rappresentanti. Gli stessi medici non sempre hanno la dignità di rispettare coloro che compiono questo lavoro.

Noi non dobbiamo legiferare in questo senso. È una cosa assurda e sbagliata.

Ai chimici farmacisti diamo il posto, per cui hanno studiato e preso la laurea, diamo loro le farmacie! Sono anni che ci stiamo trascinando una serie di leggi su questa materia e non riusciamo a portarle avanti. Ci sono decine di migliaia di posti che possono essere istituiti solo che vi sia la volontà politica di farlo.

RICCA. Due mila se ne possono aprire.

ANGELINI LUDOVICO. Ma io non le vedo aumentare le farmacie comunali. Questa è la strada da seguire per dare lavoro a questi professionisti e mi sembra che nella sua essenza questa legge sia una mortificazione di tutte le professioni e della laurea.

Il problema della organizzazione dei propagandisti, cioè di stabilire un rapporto di lavoro e assicurativo ed in generale un trattamento economico e normativo di quella categoria è un problema diverso, ed io sono perfettamente d'accordo nel senso che dovremo arrivare a regolamentare tale attività. Purtroppo, finché questa piaga ci sarà, i propagandisti di medicinali entreranno in quella regolamentazione. Se poi le ditte farmaceutiche riterranno di cercarsi tra i laureati i loro propagandisti hanno la libertà di farlo, pagando quello che devono. Anzi io in questo caso direi che le case farmaceutiche dovrebbero pagare queste persone per quello che valgono.

Noi, quindi, siamo contrari allo spirito di questa proposta di legge, perché è lesiva della dignità e responsabilità professionale del medico, che da sé deve imparare a prescrivere le ricette, senza essere imboccato da nessuno, come abbiamo fatto noi e come abbiamo imparato a fare dai nostri professori.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole a qualificare professionalmente questi collaboratori scientifici i quali, in fondo, svolgono un'attività che ha per scopo la tutela della salute umana. Desidera, però, qualificare questa attività di natura sanitaria, per cui, nei confronti di queste persone, dovrebbero essere sancito l'obbligo dell'iscrizione ad un albo e, in quanto applicabili, (ed ho a questo proposito degli emendamenti da presentare), agli albi delle professioni sanitarie.

PRESIDENTE. Vi è una proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Bartole a cui si è associato il Governo che intende mettersi d'accordo con il relatore per una serie di emendamenti.

LOMBARDI GIOVANNI. Chiedo di parlare a favore della proposta di rinvio, dando però una motivazione contraria a quella data dall'onorevole Bartole. Io vorrei si chiarisse questo punto e, cioè, che se si vuole esaminare il problema con maggiore profondità e, quindi, rinviarlo ad altra seduta, allora va bene. Ma, se si vuole chiedere il rinvio perché la proposta nel suo complesso si ritiene inutile, io mi oppongo, perché la realtà dei fatti è che moltissime industrie farmaceutiche non si servono delle garanzie che noi vogliamo dare ad un'attività che è diventata, in base al principio della divisione del lavoro, una attività dignitosissima.

Non si può pensare di offendere i medici con una attività che si potrebbe sempre giustificare. Se il rinvio è per l'esame di alcuni emendamenti allora va bene.

PRESIDENTE. Io devo chiarire il pensiero del Governo il quale ha chiesto il rinvio per mettersi d'accordo con il relatore per una nuova stesura degli articoli.

Pongo in votazione la proposta di rinvio.

(*È approvata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge e del disegno di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

DE MARIA: « Modifiche al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, concernenti i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province » (4152):

Presenti e votanti 34
Maggioranza 18
Voti favorevoli 33
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

ROMANO BRUNO ed altri: « Costituzione degli organi della Lega italiana per la lotta contro i tumori » (4360):

Presenti e votanti 34
Maggioranza 18
Voti favorevoli 33
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

e del disegno di legge:

« Istituzione di un Collegio di revisori di conti presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia » (4165):

Presenti e votanti 34
Maggioranza 18
Voti favorevoli 33
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione.

Alba, Angelini Ludovico, Armani, Audisio Walter, Azimonti, Barbaccia, Barberi Salvatore, Barbieri Orazio, Bartole, Borellini Gina, Calamo, Capone, Ceravolo Mario, Cotellessa, Delfino, De Maria, Di Piazza, Ferrari Giovanni, Forlani, Gaudioso, Gennai Tonietti Erisia, Gotelli Angela, La Penna, Lattanzio, Merlin Angelina, Montanari Otello, Pino, Ricca, Romano Bruno, Santarelli Ezio, Santi, Scarongella, Sorgi e Tantalo.

La seduta termina alle 12,25.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI